

COMUNE DI SANT'AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI	Numero 97	Data 05/11/2021	Prot.
--	--------------	--------------------	-------

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Conferma aliquote imposta di soggiorno anno 2021 per l'anno 2022

L'anno : 2021
 Il giorno : 5
 del mese di : Novembre
 alle ore : 10.30

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Gargiulo Giuseppe	Vice Sindaco	SI
Accardi Chiara	Assessore	SI
De Martino Maria	Assessore	SI
Massa Attilio	Assessore	SI

Totale presenti: 5 / Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

Conferma aliquote imposta di soggiorno anno 2021 per l'anno 2022

Su proposta dell'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.4 del D. Lgs. n.23/2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", prevede la facoltà, per i comuni capoluogo di provincia le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000), un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;

- l'art. 4 del sopracitato D. Lgs. 23/2011 stabilisce che l'imposta di soggiorno sia graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti delle medesime;

- per gli alberghi la caratteristica dei servizi offerti e conseguentemente dei prezzi applicati è identificata in rapporto alla loro classificazione in "stelle";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/03/2021, con la quale è stato modificato il regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 2 del regolamento di cui sopra stabilisce che la già menzionata imposta è dovuta dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 05/03/2021 si è provveduto a confermare le tariffe relative all'imposta di soggiorno 2021;

Ritenuto necessario confermare le aliquote dell'imposta di soggiorno per il periodo 1° aprile/31 ottobre 2022 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno 2021 deliberate con proprio atto n. 25/2021;

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, lett. "f" del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), laddove è prevista la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Dato atto che, in conformità a tale previsione normativa si assiste ad una ripartizione delle competenze per cui il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia, mentre la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le relative variazioni;

Visto il comma 169 dell'articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che:

- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
- “...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...”;
- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2022 - periodo 1° aprile / 31 ottobre - le sotto riportate aliquote dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento:

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021

Strutture alberghiere	
Classificazione	Imposta
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1,50
<i>4 stelle</i>	€ 2,00

5 stelle	€ 3,00
----------	--------

Villaggi turistici e campeggi	
Classificazione	Imposta
Unica	€ 1,00

Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva	
Classificazione	Imposta
Ostelli	€ 1,00

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione	
Classificazione	Imposta
Bed & Breakfast professionali	€ 2,00
Bed & Breakfast non professionali	€ 2,00
Affittacamere professionali	€ 2,00
Affittacamere non professionali	€ 2,00
Case per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Case religiose di ospitalità	€ 2,00
Altre forme di ospitalità	€ 2,00

Residence	
Classificazione	Imposta
Unica	€ 2,00

Agriturismo	
Classificazione	Imposta
Unica	€ 1,50

2. di dare atto che le aliquote come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024 in corso di redazione;
3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 15 bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151);
6. di stabilire la decorrenza delle sopra elencate aliquote a partire dal 01 aprile 2022.

7. di dichiarare, con successiva, distinta votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 125**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Conferma aliquote imposta di soggiorno anno 2021 per l'anno 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2021

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Sagristani Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
XX	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FRANCO ROBERTO in data 15/11/2021
PIETRO SAGRISTANI in data 17/11/2021